



## Città di Valmontone

Prot. nr. 20402/2020

Valmontone, 09/09/2020

### ORDINANZA SINDACALE NR. 69/2020

**Oggetto: Nuove disposizioni in merito all'utilizzo degli impianti sportivi comunali**  
- Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

#### IL SINDACO

Considerata l'Emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il territorio nazionale;

Richiamate

- l'Ordinanza n. 11/2020 del 06/03/2020, con la quale al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria ed evitare assembramenti di persone nel corso di attività ricreative/sportive, il Sindaco ha stabilito la chiusura, tra l'altro, di tutti gli impianti sportivi comunali;
- l'Ordinanza n. 51/2020 del 08/06/2020, con la quale è stato consentito, in osservanza delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, l'utilizzo degli impianti sportivi di seguito indicati:
  - Palestra Scuola Elementare I.C. Calcutta;
  - Tensostruttura sita in Via della Pace;
  - Palestra "Città dello Sport", località S. Anna;
  - Campo di Calcio a 11 "Nardeccchia/Rossi" di Via della Pace;
- l'Ordinanza n. 56/2020 del 07/07/2020, con la quale è stato consentito altresì, nei limiti delle prescrizioni contenute nell'Ordinanza Sindacale n. 51/2020 e in osservanza delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, l'utilizzo del Campo di Calcio a 5 "Cristiano Prosperi" di Via della Pace;

Visti i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e disposizioni attuative relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, seguiti a loro volta da ordinanze regionali;

Vista, da ultimo, l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 10 agosto 2020, n. Z00056, ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.", ed in particolare viste le disposizioni riguardanti "Palestre" e "Sport di contatto e di squadra", allegate al presente atto;



## Città di Valmontone

Ritenuto dover permettere la parziale e graduale ripresa delle attività delle associazioni e società sportive operanti nel territorio comunale, nei limiti delle prescrizioni regionali e delle disposizioni nazionali vigenti, attraverso la possibilità di utilizzo anche della palestra della Scuola Media Zanella (capienza massima di persone all'interno della struttura: n. 15 persone);

Considerato, altresì, necessario dover garantire la più funzionale ripresa delle attività sportive in vista dell'inizio della stagione 2020/2021, e di permettere di nuovo la possibilità di utilizzo degli spogliatoi degli impianti sportivi comunali, a partire dalla data della presente Ordinanza;

Ritenuto, pertanto, consentire la possibilità di utilizzo degli spogliatoi, solo laddove le associazioni e società sportive siano in grado di garantire l'osservanza delle prescrizioni di seguito indicate;

Le società e associazioni sportive sono tenute a:

- organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l'accesso agli stessi;
- garantire la frequente pulizia e disinfezione dell'ambiente degli spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata;
- favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna;
- assicurare la regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, attrezzature e macchine utilizzate per l'esercizio fisico;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i;

Per le motivazioni indicate in premessa

### ORDINA

**Di consentire**, ad integrazione delle Ordinanze Sindacali n. 51/2020 e n. 56/2020, in linea e nei limiti delle prescrizioni della presente Ordinanza e in osservanza delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, da ultimo le linee guida contenute nell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 10 agosto 2020, n. Z00056, ad oggetto: *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica."*, ed in particolare viste le disposizioni riguardanti *"Palestre"* e *"Sport di contatto e di squadra"*, allegate al presente atto:

- l'utilizzo della palestra della Scuola Media Zanella (capienza massima di persone all'interno della struttura: n. 15 persone);



## Città di Valmontone

- l'utilizzo degli spogliatoi degli impianti sportivi comunali di seguito indicati, al fine della più funzionale ripresa delle attività sportive:

- Palestra Scuola Elementare I.C. Calcutta;
- Palestra Scuola Media Zanella;
- Tensostruttura sita in Via della Pace;
- Palestra "Città dello Sport", località S. Anna;
- Campo di Calcio a 11 "Nardecchia/Rossi" di Via della Pace;
- Campo di Campo di Calcio a 5 "Cristiano Prosperi" di Via della Pace;

### DISPONE

la trasmissione del presente atto:

- Alla Prefettura di Roma;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Valmontone;
- Al Servizio 1.5;
- Al personale incaricato della custodia degli impianti sportivi comunali.

Ogni altro atto precedente in contrasto è da intendersi revocato;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro il termine di giorni 60 (sessanta) oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi), decorrenti dalla data di emissione.

IL SINDACO  
Alberto LATTINI

# Regione Lazio

## Atti del Presidente della Regione Lazio

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 10 agosto 2020, n. Z00056

**Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.**  
Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali.  
Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

## PALESTRE

Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale).

- Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura  $> 37,5^{\circ}\text{C}$ .
- Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a  $37,5^{\circ}\text{C}$ .
- Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l'accesso agli stessi.
- Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
  - almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,
  - almeno 2 metri durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).
- Dette misure non vengono applicate per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- Dotare l'impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso e in uscita.
- Dopo l'utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.
- Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfezati non devono essere usati.
- Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell'ambiente, di attrezzi e macchine (anche più volte al giorno ad esempio tra un turno di accesso e l'altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata.
- Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
- Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.
- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
- Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Potrà essere consentito l'accesso a tali strutture solo se inserite come servizio nelle camere per gli ospiti o mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo. Diversamente, è consentito l'utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra  $80$  e  $90^{\circ}\text{C}$ ; dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell'aria; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri

esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

## **SPORT DI CONTATTO E SQUADRA**

Si riportano di seguito le principali misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione da SARS-CoV-2 in ambito sportivo (allenamento, gara), ritenute necessarie per consentire la ripresa degli sport di contatto e squadra. Per la declinazione rispetto alle specificità di ogni singola disciplina sportiva, si rimanda agli indirizzi approvati dalle rispettive federazioni. Tali misure potranno essere rimodulate in funzione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico.

- L'accesso alla sede dell'attività sportiva (sede dell'allenamento o della gara) potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente l'attività pari almeno a 3 giorni. Inoltre, all'accesso dovrà essere rilevata la temperatura corporea: in caso di temperatura  $> 37.5^{\circ}\text{C}$  non sarà consentito l'accesso.
- Il registro dei presenti nella sede dell'attività di allenamento o della competizione sportiva (es. atleti, staff tecnico, dirigenti sportivi, massaggiatori, fisioterapisti, etc) dovrà essere mantenuto per almeno 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
- Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a  $37,5^{\circ}\text{C}$ .

Relativamente alle ulteriori misure di prevenzione (comportamentali, igieniche, organizzative) si condivide quanto contenuto nelle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere", prodotte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport, con particolare riferimento ai punti di seguito riportati, che sono stati integrati con quanto previsto nelle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative:

- adeguata informazione, comprensibile anche per gli atleti di altra nazionalità;
- corretta prassi igienica individuale (frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti; starnutire/tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; non condividere borracce, bottiglie, bicchieri);
- mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di assenza di attività fisica e, per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno 2 metri durante l'attività fisica, fatta eccezione per le attività di contatto previste in specifiche discipline;
- regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, attrezzature e macchine utilizzate per l'esercizio fisico;
- tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti.

Infine, in merito al ricambio d'aria negli ambienti interni, in ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

Inoltre:

- gli oggetti toccati con più frequenza (es. corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc...) devono essere igienizzati frequentemente e il materiale sportivo (es.

palloni, casacche, panchine, porte da calcio, reti da pallavolo, canestri da basket, ecc...) quantomeno al termine di ogni utilizzo;

- è caldamente suggerito di pianificare le attività per evitare sovraffollamenti (prenotazioni online, suddivisione in gruppi di numero limitato in relazione agli spazi, evitare sovrapposizioni di orari, ecc ...);
- l'accesso all'interno del centro sportivo è consentito 15 minuti prima dell'orario di prenotazione, in modo da evitare assembramenti nelle aree comuni; pianificare orari di ingresso e uscita scaglionati per limitare i contatti nelle zone comuni;
- è obbligatorio l'uso della mascherina nel centro sportivo, prima di iniziare l'attività sportiva e subito dopo;
- è vietato consumare cibo negli spogliatoi e nelle aree di svolgimento della pratica sportiva.